



Ordinanza n. 30

del 18 APR. 2016

IL SINDACO

Oggetto : Misure di prevenzione contro gli "Incendi boschivi e d'interfaccia".

PREMESSO:

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi, che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti quali facile esca e dispositivo di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

VISTA la legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il T.U. delle Leggi di P.S., approvato dal R.D. nr.773/1931;

VISTO l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L. R. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo n. 112/98;

VISTA il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la L. R. n. 16 del 06/04/1996;

VISTA la L. R. n. 14/98;

VISTA la L. R. n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la L. 225/92 art. 15 e ss.mm.ii.

VISTA l'ordinanza della presidenza del consiglio dei Ministri n. 3606/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile "dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

VISTO l' O.P.C.M., anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi incendi;

VISTO il decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 Art. 34. (Modifiche all'articolo 255 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

VISTO il D.A. n. 117/Gab del 20/07/2011 dell'Ass.to Reg. Le Territorio Ambiente;

VISTO il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6bis all'art. 182 del D.lgs. 03/04/2006, n°152;

VISTI gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285;

VISTI gli art. 423,423 bis e 449 e 650 C.P.

ORDINA

ART. 1

Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del **30 maggio 2016**, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini di fondi in genere, al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, allo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio. E' fatto, altresì, obbligo a tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va dal **30 maggio 2016** al **15 ottobre 2016**, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.

Nel sopra indicato periodo è fatto divieto:

1. In corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;
2. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica etc. (aree di protezione, prereserva e riserva R.N.O. fiume Belice, parco archeologico di Selinunte, aree Boscate Diga Delia, incluso i siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc.), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco

dovranno nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza;

3. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, e/o uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
4. L'abbruciatura di residui vegetali, materiale agricolo e forestali derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco, è consentita la combustione, nei periodi dal **16 Ottobre 2016 al 29 Maggio 2017**, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere che non superiori a tre metri steri per ettaro, a distanza superiore a mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentano ed in assenza di vento, nelle ore mattutine a partire dalle ore 4,00 e sino alle ore 9,00, si potrà procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di sfalci e potature;
5. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Siciliana, la combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali **E' SEMPRE VIETATA**

ART. 2

Modalità esecutive

Gli interventi di pulitura di cui sopra, devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà privata comprese le scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate, e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art. 1, compreso, altresì i possessori di aree demaniali, di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescio di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco avente le seguenti larghezze non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti; a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%; a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%; distanti almeno metri 10,00 (dieci) dal confine con le proprietà limitrofe, e metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 e di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

ART. 3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e con le modalità di cui all'art. 2, fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli uffici della Polizia Municipale e/o le forze dell'ordine, fatta salva, in caso di inadempienza di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

ART. 4

Procedimento amministrativo

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 1, che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (**30 maggio 2016**) sono tenuti a darne comunicazione al comando Polizia Municipale, 1° Servizio Nucleo di Polizia Giudiziaria, Ambientale, Stradale e Urbana "**Nucleo Operativo tutela Ambientale NOPA**", entro e non oltre giorni 6 successivi a tale termine. Decorso il termine indicato all'art. 1, il semplice riscontro e/o avviso "**anche per le vie brevi**", o accertamento sui luoghi etc. da parte degli Organi elencati al successivo art. 8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata nel frattempo interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 5), **costituirà titolo per l'avvio del procedimento** nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di "**diffida**" ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 6 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui all'art. 5);

ART. 5

Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 50,00 in conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;
- b) In caso di accertata inottemperanza alle direttive della presente Ordinanza, in applicazione del combinato disposto del d.lgs. n. 205/2010, Art. 34 (**Modifiche all'articolo 255 d.lgs. n. 152/2006**), si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00" Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata

fino al doppio" e contestuale informativa alla Prefettura di Trapani ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P.) per i successivi provvedimenti consequenziali;

c) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa da € 168,00 ad € 674,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;

d) sanzione pecuniaria per ogni ettaro o frazione di ettaro di area incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;

e) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di cui al comma II dell'art. 1, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

f) chiunque non ottemperi all'obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da € 25 ad € 500, prevista dall'art.7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti (ossia quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero di cui "all'art. 1 lett. d" sul suolo o nel suolo sono vietati. Di conseguenza, chiunque violi tali divieti, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, è tenuto a procedere alla rimozione, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152/06, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo.

ART. 6

Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.

ART. 7

Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

115	Vigili del Fuoco Trapani
0924-90.22.22	Vigili del Fuoco distaccamento di Castelvetrano
1515	Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale
0924-90723	Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale distaccamento Castelvetrano
0924-45553	Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano
0924-909.111	Comune di Castelvetrano
0924-45206	Nucleo Polizia Ambientale P. M. Castelvetrano

ART.8

Collaborazione degli Uffici

Per le finalità di cui sopra ed in una visione unitaria e complessiva l'Ufficio di Protezione Civile del Comune, intesa come struttura unica e collaborante, prevista dall'organigramma "Struttura Organizzativa" Comunale delibera di G.M. n. 49 del 01.02.2016 e ss.mm.ii. , e rientrante nelle funzioni di supporto di cui alla legge 225/1992 del Regolamento Comunale di protezione Civile delibera di C.C. n. 88 del 21/11/2001, diventa parte integrante e funzionale della Protezione Civile stessa assumendo una responsabilità del personale e dei mezzi in dotazione dell'ente per le rispettive competenze dei vari settori e servizi della struttura comunale.

V° Settore Polizia Municipale e Protezione Civile

8.1 - 1° Servizio Nucleo polizia Ambientale, Svolge accertamenti obbligatori in materia di tutela dell'igiene della salute e dell'ambiente in generale, preventivamente ha l'obbligo di appurare in caso di inosservanza dell'ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste all'art.5, comunica ai servizi pianificazione del territorio, e protezione civile competenti, i dati identificativi dei proprietari e/o conduttori, dei terreni attraversati dal fuoco, elementi catastali e perimetrazione dell'area;

8.2 - Di trasmettere ai tecnici incaricati per la stesura del catasto incendi in virtù del provvedimento sindacale n. 106/2011, i dati catastali, proprietari e/o conduttori, rilievi cartografici con la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco e di eventuali approfondimenti richiesti e finalizzati all'aggiornamento del catasto incendi.

III° Settore Uffici Tecnici

8.4 - 1° Servizio Idrico integrato, mette a disposizione i mezzi in dotazione al servizio quali: autobotte, personale pronta reperibilità e tecnico, servizi manutentivi etc.;

8.5 - 4° Servizio Manutenzione, servizi vari e Verde Pubblico etc., mette a disposizione i mezzi in dotazione e personale competente, con l'avvertenza di procedere alla manutenzione delle ville comunali" aree demaniali con la realizzazione di viali parafuoco e messa in sicurezza, disceratura dei cigli stradali, aree di sosta, verde pubblico all'interno delle lottizzazioni, in aree antropizzate, aree di pertinenza, edifici strategici (scuole, edifici comunali, campi sportivi, acquedotti, depuratori, etc). Inoltre in caso di inottemperanza dei soggetti di cui all'art.1, laddove necessario ed in via sostitutiva, il responsabile del servizio verde pubblico e tutela ambientale procederà e/o con mezzi e dipendenti dell'ente "verde pubblica"; Imprese agricole qualificate convenzionate - art. 15 d. lgs. 18.05.2001 n. 228; Ditte iscritte all'albo di fiducia, acconsentendo alla messa in sicurezza le aree a rischio incendi, le spese sostenute dalla a.c. saranno a totale carico dei proprietari inadempienti, ai quali sarà notificato nei modi di legge, l'importo complessivo dei lavori effettuati ai fini del ristoro costi.

8.6 - Che con Provvedimento Sindacale n. 106 del 2011, di nomina del referente del "Catasto delle aree percorse dal fuoco"(Catasto incendi) nel territorio comunale, e del responsabile dell'aggiornamento annuale del suddetto catasto istituito, ai sensi dell'art. 10 - comma 2 della Legge n. 353/2000, con deliberazione di G.M. n. 472 del 22.11.2011:

ART. 9

Organi incaricati dell'esecuzione

(in ambito dei reati ambientale inclusi gli incendi)

Il Corpo di Polizia Municipale e di per se' il personale di vigilanza afferente al 1° Servizio Nucleo di Polizia Giudiziaria, Ambientale, Stradale e Urbana U.O. "Nucleo Operativo tutela Ambientale NOPA" in particolare, sono responsabili del controllo e repressione in materia attinente al territorio e alla tutela ambientale, con la competenza specifica di Polizia Giudiziaria, compreso gli altri corpi quali: Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, possono procedere a prescindere se esistano altri Corpi con espressa competenza a particolari settori ambientali, quindi, tutti gli organi di polizia giudiziaria, (P.G.), su propria iniziativa e/o segnalazione, hanno l'obbligo e l'autorità di prendere provvedimenti appropriati in ordine ad un reato ambientale, incluso gli incendi, nonché all'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 5) e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge n. 689/81.

ART. 10

Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente <http://castelvetranoselinunte.gov.it/> ed agli organi di stampa e notificata, per le rispettive competenze, ai sotto elencati **Enti ed Uffici:**

- Alla Prefettura di Trapani,
- Alla Polizia Municipale di Castelvetrano e Protezione Civile; 1°, 3° servizio;
- Al III Settore Uffici Tecnici - 1°, 3°, e 4° servizio;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castelvetrano;
- Alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano;
- Al Commissariato di P.S. di Castelvetrano;
- Alla Guardia di Finanza di Castelvetrano;
- Alla Capitaneria di Porto Mazara del Vallo;
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Castelvetrano;
- Al Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelvetrano;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo - Servizio per la Provincia di Trapani;
- Al Commissario della Provincia Regionale di Trapani servizio territorio ed ambiente e Protezione Civile;
- Al Genio Civile di Trapani - Demanio fluviale e marittimo;
- All'ANAS S.p.A. di Trapani;
- Alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A.(Direzione Compartimentale - Piazza Cairoli, 5 - 90123 PA);
- Alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A. distaccamento di Castelvetrano.

ART. 11

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità per il periodo compreso dal **30 maggio al 15 di ottobre** salvo ss.mm.ii. da sopravvenute disposizioni di leggi, Nazionali, Regionali, ed eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Art. 12

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Palermo.

Avvertenze

L'Ordinanza Sindacale *non costituisce autorizzazione*, per i lavori di pulizia e bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni disposte della Leggi Nazionali, Regionali, e del Regolamento Comunale. Castelvetrano, _____

Il Dirigente Polizia Municipale:
Barresi Giuseppe



Il SINDACO
Avv. Felice J. Errante